



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Regolamento relativo alle modalità attuative dell'identità digitale per uso professionale (Spid Uso Professionale)



Sommario

1	Oggetto.....	4
2	Definizioni.....	4
3	Ambiti d’uso dell’identità digitale ad uso professionale	5
4	Attributo uso professionale	6
5	Modalità di verifica dell’identità personale per il rilascio di identità digitali ad uso professionale.....	6
6	Rilascio identità digitale uso professionale per persona giuridica	6
7	Rilascio identità digitale uso professionale della persona fisica	8
8	Rilascio identità digitale uso professionale per cittadini stranieri	8
9	Norme transitorie.....	9

Visto il vigente decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale”, e, in particolare, l’articolo 64 che prevede l’istituzione del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese” (di seguito: SPID);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014, recante “Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014);

Visto il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 257 del 28 agosto 2014;

Vista la Determinazione AgID n. 44/2015, con la quale sono stati emanati i regolamenti SPID di cui all’art. 4 commi 2, 3 e 4 del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014;

Vista la Determinazione AgID n. 425/2020 avente ad oggetto “Approvazione modifiche al “Regolamento recante le modalità attuative per la realizzazione dello SPID (articolo 4, comma 2, DPCM 24 ottobre 2014)”;

Vista la Determinazione AgID n. 318/2019 avente ad oggetto “Emanazione delle Linee Guida per il rilascio dell’identità digitale per uso professionale”;

Vista la Determinazione AgID n. 316/2021 avente ad oggetto “secondo fattore di autenticazione per l’identità digitale ad uso professionale per la persona giuridica”;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il vigente decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, inerente al “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

l’Agenzia per l’Italia Digitale emana il seguente Regolamento.

1 Oggetto

Il presente Regolamento distingue i contesti di utilizzo dell’identità digitale favorendo la sua implementazione e diffusione per uso professionale. A tal fine esso individua i relativi ambiti d’uso nonché le modalità attuative di rilascio.

In merito alle modalità attuative di rilascio dell’identità digitale per uso professionale, per quanto non previsto e specificato nel presente Regolamento, si rinvia alle Linee guida per il rilascio dell’identità uso professionale adottate con la determinazione AgID n. 318/2019 nonché al Regolamento recante le “modalità attuative per la realizzazione dello SPID”, adottato con la determinazione AgID n. 44/2015.

2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) “identità digitale della persona fisica”, l’identità digitale, utilizzabile per l’accesso ai “servizi non professionali”, che veicola solo i dati della persona fisica;
- b) “identità digitale della persona giuridica”, l’identità digitale utilizzabile per l’accesso ai “servizi professionali”, che veicola solo i dati afferenti alla persona giuridica;
- c) “identità digitale ad uso professionale della persona fisica” l’identità digitale utilizzabile per l’accesso ai “servizi professionali”, così come definita nell’articolo 2, comma 1, lett. b) delle Linee Guida per il rilascio dell’identità digitale per uso professionale;
- d) “identità digitale ad uso professionale per la persona giuridica”, l’identità digitale utilizzabile per l’accesso ai “servizi professionali”, così come definita nell’articolo 2, comma 1, lett. c) delle Linee Guida per il rilascio dell’identità digitale per uso professionale;
- e) “identità digitale ad uso professionale per cittadini stranieri”, l’identità digitale ad uso professionale rilasciata sulla base di un documento di riconoscimento emesso da

un'amministrazione non appartenente allo Stato italiano a seguito di richiesta di persona giuridica italiana;

- f) "local registration authority" (LRA), il soggetto che svolge l'attività di verifica dell'identità personale dei cittadini al fine del rilascio dell'identità digitale SPID;
- g) "one time password" (OTP), password valida per una singola autenticazione;
- h) "persona fisica richiedente", la persona fisica che richiede il rilascio, a proprio nome, di una identità digitale;
- i) "persona giuridica", qualsiasi organizzazione unitaria, caratterizzata da una pluralità di individui o da un complesso di beni, che persegue scopi leciti e determinati ed è riconosciuta dallo Stato come soggetti di diritto. Secondo l'ordinamento le persone giuridiche possono essere pubbliche o private, con o senza personalità giuridica;
- j) "uso professionale", l'uso dell'identità SPID nell'ambito di un servizio professionale;
- k) "servizio professionale", qualsiasi servizio erogato da una persona giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività istituzionale, imprenditoriale, commerciale artigianale o professionale, ovvero dai suoi intermediari, a favore di soggetti che agiscono con finalità riferibili all'attività lavorativa svolta;
- l) "Service Level Agreement" (SLA), indicatori di qualità e livelli di servizio allegati alla Convenzione pro tempore vigente per l'adesione a SPID per i Gestori di identità digitali.

3 Ambiti d'uso dell'identità digitale ad uso professionale

L'accesso ai "servizi professionali" avviene tramite:

- a) l'"identità digitale ad uso professionale della persona fisica", qualora si tratti di servizi per i quali è necessario conoscere solo gli attributi della persona fisica;
- b) l'"identità digitale per la persona giuridica", qualora si tratti di servizi per i quali è necessario conoscere solo gli attributi della persona giuridica;
- c) l'"identità digitale ad uso professionale per la persona giuridica", qualora si tratti di servizi per i quali è necessario conoscere sia gli attributi della persona fisica sia gli attributi della persona giuridica per la quale la persona fisica opera.

I Gestori delle identità digitali specificano nella documentazione relativa all'accreditamento, tutte le informazioni attinenti al rilascio delle identità digitali SPID, in particolare ad uso professionale.

4 Attributo uso professionale

Il fornitore di servizi nel richiedere agli utenti l'utilizzo dell'identità digitale SPID ad uso professionale riporta nella richiesta di autenticazione verso il gestore SPID, così come normata dalle Linee guida di AgID per "il rilascio dell'identità digitale per uso professionale", un solo valore per l'"attributo uso professionale", tra quelli stabiliti da AgID con appositi Avvisi SPID.

Il fornitore di servizi nel richiedere agli utenti stranieri l'utilizzo dell'identità digitale SPID ad uso professionale riporta uno degli appositi "attributi uso professionale" tra quelli stabiliti da AgID con appositi Avvisi SPID; l'assenza di tale attributo determina l'impossibilità di effettuare l'autenticazione per l'accesso al servizio.

5 Modalità di verifica dell'identità personale per il rilascio di identità digitali ad uso professionale

La verifica dell'identità personale della persona fisica richiedente "l'identità digitale uso professionale per persona giuridica" o "l'identità digitale uso professionale per persona fisica" è effettuata con le modalità e i controlli previsti dalla normativa vigente in materia di rilascio dell'identità digitale della persona fisica, nonché nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

6 Rilascio identità digitale uso professionale per persona giuridica

Ai fini del rilascio dell'identità uso professionale per la persona giuridica, si fa riferimento alla persona fisica che opera quale dipendente o collaboratore della persona giuridica.

Nel rilasciare l'identità digitale per uso professionale per la persona giuridica, i gestori di identità digitale SPID sono tenuti ad acquisire adeguata documentazione comprovante l'appartenenza della persona fisica richiedente all'organizzazione di una persona giuridica.

Si considera adeguata la documentazione contenente l'attestazione da parte della persona fisica richiedente circa l'esistenza del proprio rapporto di dipendente o collaboratore con la persona giuridica e, contestualmente, la conferma di tale rapporto mediante l'attestazione da parte della persona giuridica, oppure l'intervento della persona giuridica come Local Registration Authority (LRA).

La persona giuridica che richiede il rilascio di un'identità digitale ad uso professionale per una persona fisica che appartiene alla sua organizzazione, sia qualora fornisca a sostegno di tale richiesta una propria attestazione, sia qualora intervenga come LRA, è sempre tenuta a comunicare tempestivamente al gestore di identità digitale SPID qualsiasi variazione che incida sulla qualità di dipendente/collaboratore della persona giuridica stessa, mediante appositi canali di comunicazione indicati nel Manuale operativo.

A fronte delle richieste riguardanti il rilascio di identità digitale per uso professionale per la persona giuridica nonché delle comunicazioni attinenti alle variazioni circa la qualità di dipendente/collaboratore della persona giuridica stessa, il gestore di identità digitale SPID provvede a prenderle immediatamente in carico e ad elaborarle.

La persona fisica a cui è stata rilasciata un'identità SPID uso professionale per la persona giuridica ha l'obbligo di gestire tale strumento nel rispetto della normativa riguardante i mezzi elettronici di autenticazione. Ciò implica che l'uso di tale strumento è personale e che la persona fisica è tenuta a comunicare qualsiasi evento che incida negativamente sul dispositivo di autenticazione.

I gestori di identità digitale SPID, nello svolgere le attività di rilascio delle identità digitali uso professionale per persona giuridica nonché di acquisizione delle suddette comunicazioni, sono tenuti a conformarsi agli SLA già definiti nelle Convenzioni SPID.

I Gestori di identità digitale possono prevedere, quale secondo fattore di autenticazione per lo SPID di livello 2 delle identità digitali ad uso professionale per la persona giuridica, anche l'invio di un OTP alla casella di posta elettronica personale assegnata al dipendente dalla persona giuridica per scopi lavorativi, a condizione che l'organizzazione medesima garantisca che la politica aziendale preveda un uso strettamente personale della suddetta casella, che l'accesso alla stessa sia protetto con credenziali di accesso e, se acceduta da internet, che il canale sia adeguatamente protetto.

Al fine di rafforzare quanto previsto al capoverso precedente, durante il processo di autenticazione il Gestore dell'identità è tenuto a richiedere in modo casuale anche due caratteri del numero seriale del documento di identità che ha acquisito verificandone la corrispondenza.

7 Rilascio identità digitale uso professionale della persona fisica

I Gestori delle identità digitali rilasciano l’“identità digitale ad uso professionale della persona fisica” anche alle persone fisiche appartenenti all’organizzazione di una persona giuridica, utilizzando a tal fine le medesime modalità di rilascio previste per l’“identità digitale ad uso professionale per la persona giuridica” nonché nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Alle “identità digitali ad uso professionale della persona fisica” rilasciate a persone fisiche appartenenti all’organizzazione di una persona giuridica si applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni previste per le “identità digitali ad uso professionale per la persona giuridica”.

I Gestori delle identità digitali che demandano ad una organizzazione la verifica dell’identità dei soggetti cui fornire l’identità digitale uso professionale per persona fisica seguono le indicazioni previste dalle “Linee guida per il rilascio dell’identità digitale per uso professionale” per l’identità digitale uso professionale per la persona giuridica.

8 Rilascio identità digitale uso professionale per cittadini stranieri

Le “identità digitali ad uso professionale per cittadini stranieri” sono rilasciate esclusivamente alle persone fisiche non aventi cittadinanza italiana e appartenenti all’organizzazione di una persona giuridica italiana, utilizzando a tal fine le medesime modalità di rilascio previste per l’“identità digitale ad uso professionale per la persona giuridica”.

Nel rilasciare “l’identità digitale ad uso professionale per cittadini stranieri”, i Gestori di identità digitale SPID sono tenuti ad acquisire adeguata documentazione comprovante l’appartenenza della persona fisica richiedente all’organizzazione di una persona giuridica italiana.

Nel gestire “l’identità digitale ad uso professionale per cittadini stranieri”, i Gestori di identità digitale SPID sono tenuti ai medesimi obblighi previsti per l’“identità digitale ad uso professionale per la persona giuridica”.

Ferme restando le disposizioni di cui sopra, al fine di rilasciare l’“identità digitale ad uso professionale per cittadini stranieri” i Gestori delle identità sono tenuti a verificare l’identità personale della persona fisica richiedente mediante:

- verifica di un adeguato documento di riconoscimento integro e in corso di validità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato di appartenenza della persona fisica richiedente, munito di fotografia e firma autografa della stessa;
- verifica del codice fiscale italiano, mediante il controllo della tessera sanitaria in corso di validità o analogo documento autorizzato da AgID.

Si considera adeguato documento di riconoscimento il passaporto; in ogni caso i Gestori delle identità possono sottoporre all’Agenzia un elenco dei documenti d’identità rilasciati da Amministrazioni di Stati stranieri, indicando le relative modalità per verificarne la validità e l’eventuale furto o smarrimento.

Le “identità digitali ad uso professionale per cittadini stranieri” sono rilasciate esclusivamente per il primo e il secondo livello di SPID.

9 Norme transitorie

Nei primi tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, i Gestori delle identità SPID consentono l’autenticazione dei propri utenti mediante le “identità digitale ad uso professionale per la persona giuridica”, verificando i relativi “Attributi uso professionale”, di cui al Paragrafo 4, nelle richieste di autenticazione provenienti dai Fornitori di servizi.

Nei primi tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, i Gestori delle identità SPID consentono l’autenticazione dei propri utenti mediante le “identità digitale ad uso professionale per i cittadini stranieri” senza verificare i relativi “Attributi uso professionale” nelle richieste di autenticazione provenienti dai Fornitori di servizi.

Trascorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento i Gestori delle identità SPID consentono l’autenticazione dei propri utenti mediante le “identità digitale ad uso professionale per la persona giuridica” e le “identità digitale ad uso professionale per i cittadini stranieri” verificando i relativi “Attributi uso professionale”, di cui al Paragrafo 4, nelle richieste di autenticazione provenienti dai Fornitori di servizi.

Trascorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento i Fornitori di servizi che consentono l'accesso ai propri servizi professionali mediante le "identità digitale ad uso professionale per la persona giuridica" e le "identità digitale ad uso professionale per cittadini stranieri" inseriscono i relativi "Attributi uso professionale", di cui al Paragrafo 4, nella richiesta di autenticazione verso il gestore SPID.